



Comune di Robbio

Provincia di Pavia

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 15 DEL 30-04-2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI PER L'ANNO 2022. DETERMINAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI E SCADENZE DEL TRIBUTO.

L'anno duemilaventidue addì trenta del mese di Aprile, alle ore 10:00, presso la Sala Consigliare, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
FRANCESE ROBERTO	X		BALDI SIMONA	X	
ROSSINI GREGORIO	X		QUAGLIO ENRICO	X	
CESA STEFANIA	X		CASE' ANGELO		X
FERRARA MARCO	X		BONO MAURO	X	
ROGNONE LAURA	X		TAMBANI ROBERTO		X
CANELLA KATIA	X		FERRARI DAVIDE	X	
GARDINO MARCO	X				

Numero totale PRESENTI: 11 – ASSENTI: 2

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, ROBERTO FRANCESE nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI PER L'ANNO 2022. DETERMINAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI E SCADENZE DEL TRIBUTO.

IL SINDACO

Dà lettura del punto di cui in oggetto e passa la parola alla Rag. Marinoni che illustra quanto segue:

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), che comprende tra le sue componenti la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore,
- per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell'articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019, *a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);*
- ai sensi del comma 780 del medesimo articolo 1, dal 1 gennaio 2020, è abrogato *il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI.*

VISTA la disposizione del comma 682 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 che, nella parte relativa alla TARI prevede che *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1. i criteri di determinazione delle tariffe;*
- 2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
- 3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
- 4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
- 5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;*

VISTO il regolamento Tari adottato con delibera di Consiglio comunale in data 29 giugno 2021, con decorrenza 01.01.2021;

RILEVATO CHE:

- ai sensi dell'art. 1, comma 651 della Legge 147/2013, *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”;*
- ai sensi dell'art. 1, comma 683 della Legge 147/2013, *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il*

termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

- ai sensi del comma 654 dell'art. 1 della Legge 147/2013 *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36”*;
- la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario *“chi inquina paga”*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo relativa ai rifiuti, anche adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- le tariffe del tributo Tari da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

TENUTO CONTO che, in base all'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il Piano finanziario deve essere predisposto dal soggetto gestore del servizio, validato dall'Ente territorialmente competente e approvato dall'ARERA;

VISTE le disposizioni che hanno ridefinito le competenze in materia di rifiuti, in particolare:

- la legge 205/2017 che, ai commi 527-528-529 e 530 dell'articolo 1, ridisegna le competenze dell'autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, che diventa Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ampliando in tal modo le competenze al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, urbani e assimilati, per garantire adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse;
- La deliberazione 443/2019 dispone in merito alla definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, prevedendo di riformulare interamente i piani finanziari dei rifiuti con la modalità dei costi efficienti e di attivare un percorso di approvazione con effetto dall'anno di applicazione 2020 che prevede:
 - la proposta del gestore (o dei gestori a seconda della forma organizzativa adottata);
 - la validazione dall'ente territoriale che svolge le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, ai sensi dell'articolo 3 bis del dl 138/2011,*
 - l'approvazione da parte di ARERA, fermo restando la competenza degli altri soggetti coinvolti

RICHIAMATE inoltre:

- la deliberazione dell'ARERA n. 57 del 03/03/2020, avente ad oggetto: *“semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della dell'ente coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni territorialmente competente”*;
- la determinazione dell'ARERA n. 2 del 27/03/2020, avente ad oggetto: *“chiarimenti su aspetti*

applicativi della disciplina tariffaria del servizio 443/2019/r/(MTR) integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari”;

- la deliberazione dell'ARERA n. 158 del 05/05/2020, avente ad oggetto: “adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione rifiuti, differenziati, assimilati, integrata dei anche urbani ed alla luce dell'emergenza da covid-19”;

- la deliberazione dell'ARERA n. 238 del 23/06/2020, ad oggetto: “adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di rifiuti, investimento del servizio di gestione integrata dei anche differenziati, assimilati, 2020-2021 urbani e per il periodo tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19”;

- la deliberazione dell'ARERA n. 493 del 24/11/2020, ad oggetto: “aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021” (nel caso di PEF 2021)”;

- la deliberazione ARERA n. 363 /2021/R/Rif del 3 agosto 2021 con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2); il nuovo Metodo innova rispetto al *metodo normalizzato* di cui al dPR 158/1999 e prevede l'uso del fabbisogno standard come *benchmark di riferimento* per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività Xa (Art. 5 dell'Allegato A), nonché per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite;

- la Deliberazione n. 2/2021 del 4.11.2021 avente ad oggetto “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

CONSIDERATO che nel territorio in cui opera il Comune di Robbio non è istituito ed operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che pertanto le citate funzioni sono svolte dal comune medesimo;

TENUTO CONTO inoltre che il costo del Piano finanziario rispetta il limite di crescita delle tariffe, previsto dalla deliberazione ARERA n. 443/2019;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

RICHIAMATO il Piano finanziario Tari 2022 relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, validato dall'organo territorialmente competente in data 20 aprile 2022;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, “fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali

prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”;

RICHIAMATA la determinazione ARERA n. 2 del 27/03/2020, in base alla quale dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

RILEVATO che:

- ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc, e Kd di cui all'allegato 1 del DPR 158/1999, sia facoltà dell'ente locale determinare gli stessi nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto;
- l'art. 57-bis, comma 1, lett. a) del decreto legge n. 124/2019 ha esteso la proroga dell'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento;

PRESO ATTO dunque dei coefficienti Ka e Kb adottati per le utenze domestiche a base del calcolo delle tariffe per l'anno 2022, come da tabelle che seguono:

Ka - coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti nucleo familiare

N.componenti	Ka - Nord	Ka - Centro	Ka - Sud	APPLICATO
1	0,80	0,86	0,81	0,80
2	0,94	0,94	0,94	0,94
3	1,05	1,02	1,02	1,05
4	1,14	1,10	1,09	1,14
5	1,23	1,17	1,10	1,23
6 o più	1,30	1,23	1,06	1,30

Kb - coefficiente per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

N.componenti	MINIMO	MEDIO	MASSIMO	APPLICATO
1	0,60	0,80	1,00	0,80
2	1,40	1,60	1,80	1,60
3	1,80	2,00	2,30	1,80
4	2,20	2,60	3,00	2,20
5	2,90	3,20	3,60	2,90
6 o più	3,40	3,70	4,10	3,40

PRESO ATTO dei coefficienti Kc e Kd adottati per le utenze non domestiche a base del calcolo delle tariffe per l'anno 2022, come da tabelle che seguono:

Tabella del Coefficiente KC per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche				
Cod.Att.	Attività	Nord min.	Nord max	APPLIC ATO
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	0,67	0,40
2	Cinematografi e teatri	0,30	0,43	0,30
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,60	0,60
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	0,88	0,88
5	Stabilimenti balneari	0,38	0,64	0,38
6	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,51	0,31
7	Alberghi con ristorante	1,20	1,64	1,64
8	Alberghi senza ristorante	0,95	1,08	1,08
9	Case di cura e riposo	1,00	1,25	0,75
10	Ospedali	1,07	1,29	1,07
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,07	1,52	1,52
12	Banche ed istituti di credito	0,55	0,61	0,92
13	Negozi di abbigliamento, calzature, ferramenta, cartoleria, libreria	0,99	1,41	1,13
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	1,80	1,44
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60	0,83	0,67
16	Banchi di mercato durevoli	1,09	1,78	1,09
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	1,48	1,40
18	Attività artigianali tipo botteghe, falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	1,03	1,03
19	Carrozzerie, autofficina, elettrauto	1,09	1,41	1,00
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	0,55
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	9,63	3,12
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85	7,63	4,85
24	Bar caffè pasticcerie	3,96	6,29	2,54
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	2,76	2,02
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	1,24
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	11,29	4,00
28	Ipermercati di generi misti	1,56	2,74	1,56
29	Banchi di mercato di generi alimentari	3,50	6,92	3,50
30	Discoteche, night club	1,04	1,91	1,04

Per le categorie n.6-9-12-19-22-24-26-27 si è applicata la deroga prevista dall' art. 57-bis, comma 1, let a) del decreto legge n. 124/2019 che a sua volta richiama le disposizioni di cui all'art. 1 comma 652

Legge 147 del 27/12/2013

Tabella del Coefficiente KD per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche				
Cod.Att.	Attività	Nord min.	Nord max	APPLIC ATO
1	Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto	3,28	5,50	3,28
2	Cinematografi e teatri	2,50	3,50	2,50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,20	4,90	4,90
4	Campeggi, distributori carburanti,impianti sportivi	6,25	7,21	7,21
5	Stabilimenti balneari	3,10	5,22	3,10
6	Esposizioni,autosaloni	2,82	4,22	2,54
7	Alberghi con ristorante	9,85	13,45	13,45
8	Alberghi senza ristorante	7,76	8,88	8,88
9	Case di cura e riposo	8,20	10,22	6,17
10	Ospedali	8,81	10,55	8,81
11	Uffici,agenzie,studi professionali	8,78	12,45	12,45
12	Banche ed istituti di credito	4,50	5,03	7,55
13	Negozi di abbigliamento,calzature ,ferramenta,cartoleria,libreria	8,15	11,55	9,24
14	Edicola, farmacia,tabaccaio,plurilicenze	9,08	14,78	11,82
15	Negozi particolari quali filatelia,tende e tessuti,tappeti, cappelli e ombrelli,antiquariato	4,92	6,81	5,45
16	Banchi di mercato durevoli	8,90	14,58	8,90
17	Attività artigianali tipo botteghe:parrucchiere,barbiere,estetista	8,95	12,12	11,00
18	Attività artigianali tipo botteghe:falegname,idraulico,fabbro,elettricista	6,76	8,48	8,48
19	Carrozzerie,autofficina,elettrauto	8,95	11,55	8,95
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,91	4,50
22	Ristoranti, trattorie,osterie,pizzerie,pub	45,67	78,97	25,58
23	Mense,birrerie,amburgherie	39,78	62,55	39,78
24	Bar caffè pasticcerie	32,44	51,55	20,77
25	Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e fomaggi,generi alimentari	16,55	22,67	16,55
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,60	21,40	10,08
27	Ortofrutta,pescherie,fiori e piante,pizza al taglio	58,76	92,56	32,91
28	Ipermercati di generi misti	12,82	22,45	12,82
29	Banchi di mercato di generi alimentari	28,70	56,78	28,70
30	Discoteche, night club	8,56	15,68	8,56

Per le categorie n.6-9-12-22-24-26-27 si è applicata la deroga prevista dall' art. 57-bis, comma 1, lett. a) del decreto legge n. 124/2019 che a sua volta richiama le disposizioni di cui all'art. 1 comma 652 Legge 147 del 27/12/2013

CONSIDERATO che il percorso avviato per la definizione del PEF 2022 è fondato sul nuovo sistema di riclassificazione dei costi che assume come base di riferimento le risultanze di costo del consuntivo 2020 oltre che i costi del pre-consuntivo 2021;

CONSIDERATO che

- il d.P.R. 27/04/1999, n. 158 prevede che l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tassa secondo criteri razionali;
- il gettito complessivo atteso a copertura dei costi 2022 ammonta a euro 775.617.00 così ripartito:
 - utenze domestiche 73,69 %
 - utenze non domestiche 26,31%;

RITENUTO di confermare le seguenti riduzioni Tari, per la sola parte variabile, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento "Riduzioni per particolari condizioni d'uso":

- a) 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo
- b) 30% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo
- c) Applicazione pari a un terzo in relazione all'unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza
- d) 30% per le abitazioni e relative pertinenze occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno all'estero

RITENUTO di confermare la riduzione Tari per compostaggio domestico pari al 10% per la sola parte variabile della tariffa, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento;

RITENUTO di confermare le seguenti riduzioni Tari per le utenze non domestiche, come indicato dai rispettivi articoli del Regolamento Tari:

- locali con contestuale produzione di rifiuti speciali e urbani (art. 16) = riduzione 40% parte variabile
- minore produzione di rifiuti per smaltimento in proprio e avvio al recupero (art. 21) = riduzione 40% parte variabile
- superfici con produzione di rifiuti tossici o speciali (art. 16) = riduzione 100% parte variabile

DISPOSTO che la copertura della spesa per le riduzioni di cui ai punti precedenti è ottenuta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti;

CONSIDERATO che alcune aziende hanno fatto richiesta di fuoriuscita dal servizio di raccolta comunale ai sensi degli artt. 198 comma 2-bis e 238 comma 10 D.Lgs 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. 116 del 03/09/2020 e che la perdita di gettito va conseguentemente ripartita sulle altre utenze non domestiche;

RITENUTO inoltre di definire con il presente provvedimento i termini di emissione degli avvisi di pagamento per la TARI dovuta sull'anno 2022, mediante la seguente cadenza temporale:

- unica emissione articolata in 4 rate con le seguenti scadenze:
 - 1 RATA: 10 LUGLIO 2022 nella misura di 1/4
 - 2 RATA: 10 SETTEMBRE 2022 nella misura di 1/4

3 RATA: 10 OTTOBRE 2022 nella misura di 1/4

4 RATA: 10 DICEMBRE 2022 nella misura di 1/4

Pagamento in UNICA SOLUZIONE entro il 10 LUGLIO 2022;

VISTO l'art. 53, comma 16, della l. 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della l. 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

VISTO l'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia di *“efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali”* il quale è intervenuto nella disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, introducendo nel corpo dell'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, precise regole sull'efficacia delle delibere adottate dal 2020;

RICHIAMATI:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

RILEVATO che ai sensi della predetta normativa e delle indicazioni contenute nella circolare n. 2/DF/2019, la mancata pubblicazione delle deliberazioni sul sito internet ministeriale, non incide sull'applicabilità delle aliquote o delle tariffe oggetto di conferma e ciò in considerazione dell'operare del meccanismo di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, in virtù del quale in caso di mancata approvazione entro il termine di bilancio le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ma che si ritiene necessario procedere alla trasmissione della presente deliberazione in quanto assunta in forza della facoltà indicata dal D.L. n.34/2020 convertito con modificazioni dalla L. del 17 luglio 2020 n. 77 che modifica l'art. 107 comma 2 del D.L. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L.24 aprile 2020 n. 27;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che il termine di approvazione del PEF Tari è stato fissato dal Decreto legge Milleproroghe (L. 15/2022) al 30 aprile 2022;

CONSIDERATO anche che, con la conversione del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 "Sostegni-ter" (Legge 25 del 28/03/2022), il legislatore ha disposto all'articolo 13 comma 5-bis quanto segue: "*5-bis. In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile*";

Interventi:

Il Consigliere Ferrari propone di chiedere alla Società Sangalli di trovare una formula che le permetta di non aumentare i costi del servizio.

Il Sindaco spiega che il costo è ripartito fra tutti e che le aziende che sono uscite completamente dal servizio, avvalendosi delle nuove disposizioni normative, già conferivano privatamente, pertanto non vi è una diminuzione di materiale.

La Società, nonostante l'aumento quantitativo del rifiuto, non ha aumentato i costi. Gli aumenti qui indicati sono solo per alcune categorie del 3-4% mentre altri hanno una riduzione.

Precisa comunque che il metodo di calcolo per l'applicazione delle tariffe è imposto dalla legge e che in ogni caso, le percentuali di incremento tradotte in tariffa effettiva sono marginali.

Ultimati gli interventi e ritenuto di procedere in merito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto):

Responsabile servizio interessato: Rag. Annalisa Marinoni

Responsabile del servizio finanziario: Rag. Annalisa Marinoni

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2 bis, del d.l. 10/10/2012, n. 174, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria.

Tutto ciò premesso;

Con votazione espressa nei modi voluti dalla legge, da cui risulta:

Presenti: n. 11

Favorevoli: all'unanimità

DELIBERA

1. DI DICHIARARE tutte le premesse parte integrante della presente proposta di deliberazione;
2. DI APPROVARE le tariffe della TARI da adottare per l'anno 2022, che hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2022, che di seguito si riportano in forma semplificata:

UTENZE DOMESTICHE

N. Componenti	Tariffa x mq	Quota x N. Componenti
1	0,4024	76,1452
2	0,5555	152,2904
3	0,693	171,3267
4	0,8162	209,3993
5	0,9508	276,0264
6	1,0621	323,6171

UTENZE NON DOMESTICHE

Codice	Attività	Tariffa x mq	Quota x Attiv
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,7967	1,4715
2	Cinematografi e teatri	0,5618	1,0338
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,195	2,1983
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,7527	3,2347
5	Stabilimenti balneari	0,7116	1,3094
6	Esposizioni, autosaloni	0,6174	1,1395
7	Alberghi con ristorante	3,2663	6,0342
8	Caserve, Convitti, Pensioni, Alberghi senza ristorante	2,151	3,9839
9	Case di cura e riposo	1,4937	2,7681
10	Ospedali	2,0038	3,6870
11	Uffici e agenzie	3,0274	5,5856
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	1,8324	3,3872
13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	2,2507	4,1454
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,868	5,3029
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,3344	2,4451
16	Banchi di mercato beni durevoli	2,0413	3,7560
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	2,7884	4,9351
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	2,0515	3,8045
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,9917	4,0153

21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,0954	2,0189
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	6,2142	11,4762
23	Mense, birrerie, amburgherie	9,0826	16,7120
24	Bar, caffè, pasticceria	5,0589	9,3183
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,0233	7,425
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,4698	4,5223
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,9668	14,7648
28	Ipermercati di generi misti	2,9214	5,3754
29	Banchi di mercato generi alimentari	6,5545	12,0603
30	Discoteche night club	1,9476	3,5836

Conseguentemente la Tariffa giornaliera di smaltimento dei rifiuti, ai sensi dell'art.24 del Regolamento le categorie 16 e 29 è determinata con l'applicazione di una maggiorazione del 100% dei coeff specifici:

Cat. 16 Banchi di mercato durevoli =€ 0,0318/mq al giorno

Cat. 29 Banchi di mercato di generi alimentari=€ 0,1020/mq al giorno

3. DI DARE ATTO che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultanti dal Piano finanziario, decurtate le componenti di cui alla determinazione ARERA n. 2 del 27/03/2020, specificate in premessa;

4. DI DARE ATTO che sull'importo del Tributo Tari si applica il tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19, d.lgs. 30/12/1992, n. 504, nella misura del 5% determinata dalla Provincia di Pavia;

5. DI APPROVARE con il presente provvedimento i termini di emissione degli avvisi di pagamento per la TARI dovuta, mediante la seguente cadenza temporale:

- unica emissione articolata in 4 rate con le seguenti scadenze:

1 RATA: 10 LUGLIO 2022 nella misura di 1/4

2 RATA: 10 SETTEMBRE 2022 nella misura di 1/4

3 RATA: 10 OTTOBRE 2022 nella misura di 1/4

4 RATA: 10 DICEMBRE 2022 nella misura di 1/4

Pagamento in UNICA SOLUZIONE entro il 10 LUGLIO 2022;

6. DI DISPORRE che la presente deliberazione venga trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero, come meglio indicato in premessa.

SUCCESSIVAMENTE

il Consiglio Comunale riconosciuta l'opportunità di dare immediata attuazione al presente

provvedimento;

Visto l'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione espressa nei modi voluti dalla legge, da cui risulta:

Presenti: n. 11

Favorevoli: all'unanimità

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Allegato alla deliberazione di CC n. 15 del 30-04-2022

COMUNE DI ROBBIO

Provincia di Pavia

Parere di Regolarità Tecnica

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 30-04-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RAG. MARINONI ANNALISA

Parere di Regolarità Contabile

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 30-04-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RAG. ANNALISA MARINONI

Deliberazione n. 15 del 30-04-2022

Letto, confermato e sottoscritto.

Il SINDACO
DOTT. ROBERTO FRANCESE

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dalla data di pubblicazione, sull'albo ufficiale on line del Comune di Robbio.

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione non è soggetta a controllo e pertanto diventerà esecutiva dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo ufficiale on line del Comune di Robbio.

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA ANGELA MARIA NATALE